



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel.

06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n.108 del 06 marzo 2026

Disposizioni per la vendita per asporto, il consumo e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione della 30° Edizione della Festa delle Camelie.

IL SINDACO

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2026, il Comune di Velletri ha stabilito di realizzare, nelle giornate del 14/15/ Marzo 2026, la "30° Edizione della Festa delle Camelie";
- che in virtù della storicità e della peculiarità della manifestazione, si è reputato opportuno riconoscerle lo status di "manifestazione a carattere culturale";
- detta manifestazione è tesa alla valorizzazione della camelia, rigoglioso fiore delle campagne veliterne e coinvolgerà associazioni, comitati, imprenditori, operatori ed artisti con diversificate iniziative, anche di carattere gastronomico, organizzate in diversi spazi ed aree della città;
- la maggior parte dell'evento si svolgerà su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- in tali occasioni, nelle aree interessate dalla manifestazione, la vendita e la somministrazione di bevande nei contenitori di vetro e lattine potrebbe registrare un notevole incremento e, pertanto, successivamente al consumo, potrebbe verificarsi l'abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- che è necessario regolamentare tale fenomeno, che potrebbe risultare lesivo del decoro e della sicurezza urbana;

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente ed il decoro urbano;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19/06/2017 avente ad oggetto: "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, n. 11001/110 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241, il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990 n.241;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

ORDINA

per i motivi innanzi richiamati, nelle giornate del 14 e 15 marzo 2026, in occasione dello svolgimento della 30° EDIZIONE DELLA FESTA DELLE CAMELIE, e fatto comunque salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche,

IL DIVIETO ASSOLUTO

1) di consumare bevande contenute in recipienti di vetro o lattine, anche se già in proprio possesso, nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione;

2) di abbandonare bottiglie, bicchieri di vetro, lattine o comunque contenitori che potrebbero essere impropriamente utilizzati, nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione;

3) agli esercizi di vendita mediante apparecchi automatici, di vendere bevande in contenitori di vetro e lattine, non potendo evidentemente provvedere al loro imballaggio;

4) di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, anche se già in proprio possesso, in tutte le aree pubbliche interessate dalla manifestazione dopo le ore 23:00, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei pubblici esercizi (quali dehors, pedane, tavoli e sedie);

DISPONE CHE

-la somministrazione e/o il consumo di bevande nelle aree pubbliche, interessate dalla manifestazione potrà avvenire unicamente in bicchieri di carta, plastica o plexiglass;

-le bevande contenute in recipienti di vetro o lattine, vendute per asporto nelle predette aree, dovranno essere adeguatamente confezionate e sigillate per il trasporto.

AVVERTE

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura tra i 25,00 e 500,00 euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà trasgredire a quanto disposto nel presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica e consegnata agli organizzatori delle manifestazioni ed al Responsabile della Sicurezza;

– che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti/Uffici:

alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;

al Commissariato di P.S. di Velletri;

al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
all'Ufficio Sport e Turismo del Comune di Velletri;
all'Ufficio Messi notificatori del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio;
all'Ufficio CED del Comune di Velletri per la pubblicazione sul sito istituzionale;
Il Responsabile Area Sicurezza.

Le Forze di Polizia sono incaricate di dare ampia comunicazione della presente ordinanza presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività commerciali interessate al suo rispetto.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco

Avv. Ascanio Cascella

Firmato digitalmente da

Ascanio Cascella

CN = Ascanio
Cascella
C = IT
Data e ora della
firma: 06/03/2026
08:58:41